STATO GIURIDICO DEGLI OPERAI DELLO STATO

Art. 30

Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio

L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio ha diritto, fino a un massimo di centottanta giorni, compresi i festivi, ad una indennita' giornaliera pari all'eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per paga e aggiunta di famiglia e la indennita' giornaliera corrisposta dall'Ente assistenziale o dall'istituto assicuratore. (2)

Versione in vigore dal 14 aprile 1968, non più in vigore dal 18 giugno 1975 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico degli operai dello Stato
Estremi	Legge 5 marzo 1961, n. 90
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1961

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, salvo quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-degli-operai-dello-stato/art-30-trattamento-economico-durante-il-periodo-di-assenza-per-infermita/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it